

CONSIGLIO SUPERIORE  
DEI  
LAVORI PUBBLICI


Consiglio Generale

Adunanza del 17 gennaio 1912.

N. del Protocollo 1855

OGGETTO

Piano generale regolatore edilizio  
e di ampliamento della città di Milano 1911, N.° 3635, - 3776, Div. 2.ª



Il Consiglio

Vista la relazione in data 21 dicembre  
S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici trasmette a questo Consiglio, per esame e parere, la domanda 18 giugno 1911 del Sindaco di Milano, diretta ad ottenere che, per legge speciale, sia approvato l'esibito piano generale regolatore edilizio e di ampliamento di quella città, con facoltà d'imposizione di contributi ai proprietari dei beni confinanti o contigui a sensi degli art. 77 ad 81 della legge d'esproprio del 1865, nonché dell'esproprio delle zone attigue a termini dell'art. 22 della legge medesima e dell'art. 20 della legge per le Case popolari;

Visto il detto piano, redatto in data 28 maggio 1910 dall'Ufficio tecnico Municipale

di Milano, e adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 31 maggio - 7 giugno 1910, con esclusione dell'allargamento del Corso Ticinese fra le Colonne romane e la Chiesa di S. Lorenzo;

Visto la relazione dell'Ufficio del Genio Civile 16 febbraio 1911, il parere del Consiglio Provinciale Sanitario 24 aprile 1911 e la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa 10 maggio successivo;

Visto gli altri documenti comunicati;

Veduto il relatore Verdiniois Enrico

Considerando che il piano regolatore in esame riguarda tre zone: la prima interna ai bastioni; la seconda esterna ai bastioni fino al limite del piano regolatore di ampliamento approvato con legge 11 luglio 1889 N.º 6210 e con successivi R. decreti per le varianti; la terza di ulteriore ampliamento della città in generale fin contro il confine territoriale del Comune, ed in parte anche oltre sopra zone dei limitrofi Comuni di Corsico, Baggio, Trezzano, Mulasco, Greco milanese, Turro, Lambrate e Vigentino fino alle nuove sedi ferroviarie;

Considerando che le opere comprese nella zona interna ai bastioni consistono: nel completamento di quelle previste in vari piani regolatori speciali, di cui alcuni approvati con R. decreti ed altri precedentemente adottati dal Consiglio Comunale; ed in opere completamente nuove, riconosciute necessarie pel miglioramento della viabilità, dove maggiore è l'incremento del traffico e pel risanamento di rioni ove difetta l'igiene;

Considerando che nella seconda zona sono comprese le opere di ampliamento della città, approvate con la suddetta legge del 1889 e successivi R. decreti di varianti, ora in corso di esecuzione, ma con talune opportune modificazioni rese necessarie dalle mutate condizioni di cose e specialmente dai nuovi impianti ferroviari, per cui si riconoscono giustificate e meritevoli di approvazione;

Considerando che nella terza zona, cioè in quella di ulteriore ampliamento della città, la nuova rete stradale si è progettata con la disposizione a scacchiera là dove non vi era ragione di mutare l'indirizzo del piano vigente, ed invece si è adottata una diversa disposizione dove ciò fu richiesto per seguire le strade esistenti, per convergere a punti importanti le arterie principali e per uniformarsi al tracciato delle nuove linee ferroviarie; né si è ommesso mediante diagonali di provvedere al bisogno di più dirette comunicazioni;

Considerando che nella relazione a corredo del piano vien data esauriente ragione dei criteri seguiti per l'ampliamento degli isolati di fabbrica, per le piazze e giardini, e della estensione data alla nuova zona di ampliamento in rapporto al probabile aumento di popolazione in un prossimo avvenire ed al grande sviluppo industriale e commerciale preso dalla città di Milano, su di che nulla occorre di osservare in linea tecnica; mentre per quanto concerne la sistemazione delle circoscrizioni comunali che si dovranno adottare in relazione del nuovo piano di ampliamento, il Ministero dell'Interno si è

riservato di provvedere a suo tempo;

Considerando che la spesa per l'attuazione del piano generale di cui trattasi, secondo i computi di larga massima fatti dall'ufficio tecnico municipale, ascenderebbe alla somma complessiva di L. 32.000.000, tenuto però conto sia del ricavo dei contributi, che per disposizione di legge il Comune intende d'imporre ai proprietari dei beni favoriti dall'attuazione del piano medesimo, sia del ricavo della vendita dei reliquati; alla quale spesa si è stabilito provvedere mediante iscrizioni nei futuri bilanci in ragione di L. 1.250.000 ogni anno;

Considerando che per l'attuazione del piano vengono dal Comune richiesti i seguenti termini:

Per la 1.<sup>a</sup> zona il termine di anni 25 dalla promulgazione della nuova legge, salvo per le parti precedentemente approvate con R. decreti, e per le quali si mantengono i termini rispettivamente fissati coi decreti medesimi;

Per la 2.<sup>a</sup> zona il termine stabilito con la legge 11 luglio 1889 n.° 6210, salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, e per la quale si chiede venga assegnato un termine di anni 10 dalle epoche in cui nelle sedi stesse cesserà definitivamente il servizio ferroviario;

Per la 3.<sup>a</sup> zona il termine di anni 30 dalla promulgazione della nuova legge;

Questi termini si ravvisano ammissibili; meno per quanto riguarda la parte delle sedi ferroviarie da abbandonarsi, il cui termine resterebbe indeterminato nel modo indicato, lo che non sarebbe,

legalmente ammissibile, come si è osservato dal Ministero, e quindi anche per quelle aree occorre stabilire un termine preciso, e con determinata decorrenza;

Considerando circa la facoltà richiesta dal Comune di potere espropriare, in base all'art. 22 della legge del 1865, i beni attigui alle linee del piano, che direttamente conferiscano allo scopo principale dell'opera, che tale facoltà non può essere lasciata indeterminata e ad arbitrio del Comune, ed occorre perciò venga prestabilito nella legge il limite territoriale entro cui si potrà esercitare il diritto di occupazione, a meno che ciò non risulti dall'elenco delle espropriazioni, che non si è ancora prodotto. E per quanto concerne l'altra facoltà, di potere espropriare alcune zone agli effetti dell'art. 20 sulla Case popolari, occorre che di ciò sia fatta speciale menzione nella legge con cui si provvederà all'approvazione del piano generale, indicando a quali zone si possa applicare tale facoltà;

Considerando che il piano generale dovendo essere approvato con nuova legge non si è ritenuto necessario per disposta dell'art. 6 della legge sulle espropriazioni, di procedere alle pubblicazioni; ma poiché in diverse epoche vennero presentati alcuni reclami circa talune delle opere progettate, e specialmente per l'apertura della strada trasversale tra l'angolo Est di Piazza della Scala e il Corso Venezia, tali reclami si sono esaminati dal Consiglio Comunale nel merito, e riconosciuti inattendibili per quanto eccipiscono la pubblica utilità delle opere; mentre per quanto riflette alcuni temuti inconvenienti o la

determinazione) dell'indennità di esproprio ha riconosciuto lo stesso Consiglio che si potrà all'uso provvedere e discutere in atto di escrizione, come è stato pure ammesso dalla Giunta Provinciale Amministrativa;

Considerando infine che sul piano generale in parola hanno espresso parere favorevole, nella propria competenza, l'Ufficio del Genio Civile e il Consiglio Provinciale Sanitario; e che venne pure approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, con esclusione però dell'allargamento del Corso Ticinese fra le Colonne romane e la chiesa di S. Lorenzo, per ragioni archeologiche; cioè in conformità di quanto, previo esame di una apposita Commissione, venne pure deliberato dal Consiglio Comunale di Milano nelle adunanze del 31 Maggio - 1° Giugno 1910;

*E' di Voto*

Che, con le fatte avvertenze, meriti di essere accolta la domanda da 18 Giugno 1911 del Sindaco di Milano, diretta ad ottenere la sanzione, per legge speciale, del nuovo piano generale regolatore e di ampliamento di quella città, con l'obbligo del contributo da parte dei proprietari favoriti dall'attuazione del piano medesimo.

*Per copia conforme*

*Il Segretario Capo*

*Grandemano*

